

n. _____ del _____

CONTRATTO

TRA

L'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane, di seguito ARLeF, con sede legale in Udine, via della Prefettura 13, C.F. 94094780304, rappresentata da William Cisilino, nato a Udine il 01/08/1974, nella sua qualità di Direttore

E

_____, di seguito Appaltatore, con sede legale in _____,
via/piazza _____, P.I. _____, rappresentata
da _____, nato/a a _____ il _____,
C.F. _____, nella sua qualità di _____,
di seguito congiuntamente "le Parti",

PREMESSO CHE

a) con decreto direttoriale n. 188 del 14/09/2018 è stato stabilito di dare avvio alla Gara d'appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per l'individuazione dei soggetti cui affidare il servizio di Sportello linguistico regionale per la lingua friulana e il servizio di ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF (Lotto 1: *attività dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana*; Lotto 2: *attività di ufficio stampa e comunicazione dell'ARLeF*) per n. 12 mesi (eventualmente rinnovabili per ulteriori n. 12 mesi) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

- b) che il valore massimo stimato dell'appalto (con ipotesi di rinnovo) è stato determinato in € 686.996,36 per il Lotto 1 ed € 44.024,04 per il Lotto 2 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ove dovuti (€ 400,00 per il Lotto 1 e nessun onere per il Lotto 2, in ragione del servizio di natura prettamente intellettuale);
- c) che con decreto direttoriale n. _____ del _____ si è provveduto ad aggiudicare il servizio di Sportello linguistico regionale per la lingua friulana (Lotto 1) alla ditta _____ con sede legale a _____ in via/piazza _____, P.I. _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO

1. Oggetto dell'appalto è il servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana. Tale servizio si suddivide in due specifiche tipologie di prestazione: l'attivazione dello Sportello centrale per la lingua friulana e l'attivazione, di carattere opzionale, degli Sportelli periferici per la lingua friulana, meglio specificate nei seguenti articoli.

Art. 3) SPORTELLO CENTRALE PER LA LINGUA FRIULANA

1. L'attività dello Sportello centrale per la lingua friulana riguarda in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) procedere alla traduzione scritta (dall'italiano al friulano, e viceversa) dei testi richiesti dall'ARLeF, dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dagli enti regionali, dai Comuni e dagli enti strumentali o dai concessionari di servizi pubblici degli enti predetti, come specificato dall'articolo 5;
- b) fornire ogni necessaria consulenza linguistica nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a), al fine di garantire l'utilizzo presso gli stessi della lingua friulana, come specificato dall'articolo 5;
- c) svolgere il servizio di interpretazione simultanea in lingua italiana degli interventi svolti in lingua friulana durante le sedute del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, nonché i servizi di interpretazione, dal friulano all'italiano e viceversa, in forma simultanea, consecutiva o mediante chuchotage, come specificato dall'articolo 6;
- d) coordinare le attività degli Sportelli periferici di cui all'articolo 9, qualora attivati;
- e) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica all'ARLeF e alla Regione nella redazione del Piano generale di politica linguistica e del Piano annuale delle priorità di intervento previsti dall'articolo 25 della legge regionale 29/2007 (d'ora innanzi "legge") e nella attuazione e monitoraggio degli stessi;
- f) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica per la programmazione, la pianificazione, l'attuazione e il monitoraggio delle attività di politica linguistica a favore dei soggetti tenuti alla adozione dei Piani speciali di politica linguistica di cui all'articolo 26 della legge, come specificato dall'articolo 7;
- g) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica nelle attività inerenti al vaglio e alla successiva comunicazione agli enti competenti dei corretti toponimi in lingua

- friulana ed eventuali altre scritte in friulano da apporre sulla segnaletica stradale e sulla cartellonistica e insegnistica in genere, come specificato dall'articolo 8;
- h) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica all'ARLeF nelle attività inerenti all'attuazione della normativa sulla certificazione linguistica del friulano prevista dall'articolo 7 della L.R. 29/2007 e dal relativo Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2014, n. 079/Pres.;
- i) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica all'ARLeF nella attività di verifica e valutazione dello stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della L.R. 29/2007;
- j) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica all'ARLeF nella attività di proposta delle modalità di applicazione delle misure del finanziamento destinato alle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della L.R. 29/2007;
- k) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica all'ARLeF nella individuazione di linee guida per la produzione di materiale didattico, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 29/2007;
- l) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica all'ARLeF nella verifica annuale dell'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua friulana, di cui all'articolo 28 della L.R. 29/2007, nonché in altre eventuali attività di verifica e valutazione richieste dalla Regione;
- m) provvedere alla redazione dei contenuti non giornalistici – in lingua friulana e italiana – e alla costruzione e aggiornamento delle pagine web del sito internet (escluse le sole sezioni “Comunicati stampa” e “Stampa in friulano”), nonché alla

predisposizione di testi e avvisi da inserirsi in altri siti di soggetti che collaborano con ARLeF;

- n) provvedere alla redazione di materiale scritto informativo e divulgativo dell'ARLeF in e sulla lingua friulana, nonché su tematiche attinenti alle attività dell'ARLeF;
- o) garantire il supporto nell'organizzazione di eventi di promozione della lingua friulana realizzati dall'ARLeF o da altri soggetti, individuati annualmente dall'ARLeF, a livello regionale, nazionale o internazionale, anche mediante la gestione di spazi appositamente assegnati e l'assistenza al pubblico;
- p) coadiuvare l'ARLeF nell'organizzazione e nella realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento riguardanti la lingua friulana, la politica linguistica e altri argomenti correlati;
- q) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica all'ARLeF nella gestione dei rapporti con altre realtà linguistiche italiane ed europee, nonché con organizzazioni internazionali con cui esso collabora;
- r) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica nella gestione dei rapporti con l'impresa individuata da ARLeF per le traduzioni verso le lingue diverse dal friulano per le finalità di cui ai punti precedenti;
- s) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica all'ARLeF nelle attività istruttorie dei procedimenti contributivi e nella successiva fase di monitoraggio e controllo sulla rendicontazione degli stessi;
- t) fornire puntuale assistenza tecnica e specialistica all'ARLeF nell'attuazione delle attività di informazione ed orientamento al pubblico con riferimento alle norme di tutela della lingua friulana;

- u) garantire la realizzazione di ogni altra attività, individuata dall'ARLeF, al fine di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di tutela della lingua friulana.
- 2. La Sede dello Sportello centrale è fissata a Udine presso idonei locali dell'Appaltatore, accessibili al pubblico previo appuntamento e opportunamente segnalati.
- 3. Al fine di agevolare i rapporti con l'utenza mediante un'attività di sportello aperta al pubblico in giornate e con orari predefiniti, l'ARLeF metterà a disposizione dell'Appaltatore, senza oneri, appositi locali e mezzi idonei all'espletamento del servizio, presso la propria sede sita in Udine, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Cronoprogramma di cui all'articolo 12.

Art. 4) MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLO SPORTELLLO CENTRALE PER LA LINGUA FRIULANA

- 1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3, l'Appaltatore dovrà garantire l'impiego di un Gruppo di lavoro dotato di specifiche competenze di cui, al minimo, facciano parte:
 - a) n. 1 *coordinatore responsabile dei servizi* avente i seguenti requisiti minimi: possesso del Diploma di laurea, almeno 10 anni di esperienza quale Project Leader per attività organizzative e promozionali anche per conto di pubbliche amministrazioni, conoscenza della lingua friulana e almeno 2 anni di coordinamento di attività di Sportello linguistico per la lingua friulana. Per il coordinatore è previsto un impegno non inferiore a nr. 208 giornate feriali e prefestive/anno, più ulteriori nr. 4 giornate festive/anno, con part time al 75%;

b) n. 3 *addetti senior* aventi i seguenti requisiti minimi: possesso del Diploma di laurea, almeno 3 anni di esperienza in attività di traduzione e consulenza linguistica in lingua friulana (grafia ufficiale), almeno 1 anno di esperienza in attività di sportello linguistico per la lingua friulana e almeno 1 anno di esperienza in attività di interpretariato dal friulano all'italiano. Per ciascun addetto è previsto un impegno non inferiore a nr. 208 giornate feriali e prefestive/anno, più nr. 1 ulteriore giornata festiva/anno ciascuno, con part time al 75%;

c) n. 1 *addetto senior* avente i seguenti requisiti minimi: possesso del Diploma di laurea, almeno 3 anni di esperienza in attività di politica linguistica e consulenza linguistica in lingua friulana (grafia ufficiale) e almeno 1 anno di esperienza in attività di sportello linguistico per la lingua friulana. Per tale addetto è previsto un impegno non inferiore a 208 giornate feriali e prefestive/anno, più nr. 1 ulteriore giornata festiva/anno, con part time al 75%;

d) n. 3 *addetti junior* aventi i seguenti requisiti minimi: possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l'accesso all'Università e almeno 1 anno di esperienza in attività di sportello linguistico per la lingua friulana o in attività di promozione della lingua friulana (con uso della grafia ufficiale). Per ciascun addetto è previsto un impegno non inferiore a nr. 208 giornate feriali e prefestive/anno, più ulteriori nr. 4 giornate festive/anno ciascuno, con part time al 75%.

2. I luoghi di esecuzione del servizio sono:

a) sede dell'Appaltatore e/o altri eventuali locali siti in Udine quale sede dello Sportello centrale;

- b) sede degli enti di cui all'articolo 5, comma 1, sino ad un massimo di 35 missioni/uomo annue;
- c) sede del Consiglio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sino ad un massimo di 70 missioni/uomo annue;
- d) sede manifestazioni culturali sul territorio regionale (massimo 35 missioni/uomo annue), statale (massimo 4 missioni/uomo annue) e internazionale (massimo 4 missioni/uomo annue);
- e) sede comuni friulanofoni per sopralluoghi di toponomastica (massimo 4 missioni/uomo annue);
- f) sede dell'ARLeF, nelle forme e nei limiti di cui agli articoli 3, comma 3, e 18.

Art. 5) SPECIFICHE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE E CONSULENZA LINGUISTICA DELLO SPORTELLO CENTRALE

1. Lo Sportello centrale svolgerà le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e b), oltre che nei confronti dell'ARLeF, a beneficio dei seguenti soggetti:

- a) Presidenza, Assessorati, Direzioni centrali e Servizi, Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- b) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Arpa FVG;
- c) PromoTurismoFVG;
- d) Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale – Ersr;
- e) Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ARDISS;
- f) Ente tutela patrimonio ittico – ETPI;
- g) Ente Regionale Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC;

h) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 " Bassa Friulana - Isontina"; Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"; Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (ASUIUD); Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale";

i) Comuni del Friuli Venezia Giulia inseriti nell'area di tutela della lingua friulana ai sensi della legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3;

j) enti strumentali o concessionari di servizi pubblici degli enti predetti;

k) altri enti pubblici o enti e soggetti privati, previa specifica autorizzazione dell'ARLeF.

2. L'Appaltatore metterà a disposizione un numero di telefono dedicato e una o più e-mail dedicate a cui potranno rivolgersi gli enti diversi dall'ARLeF per le attività di traduzione e/o consulenza linguistica.

3. Il servizio è finalizzato a mettere in grado gli enti di fornire tutte le informazioni sulle proprie attività e iniziative in lingua friulana, nonché a garantire ai cittadini il diritto di esprimersi in lingua friulana per iscritto nei confronti degli enti stessi, come, a mero titolo di esempio non esaustivo: traduzione di atti amministrativi e documenti dell'amministrazione, traduzione di note e documenti presentati dai cittadini, traduzione di moduli e materiale informativo dell'ente, traduzione del sito Internet istituzionale, predisposizione di materiale scritto di informazione e divulgazione, consulenza linguistica in merito a specifiche richieste presentate da cittadini, etc.

4. L'Appaltatore sarà chiamato, entro il termine dell'appalto, a svolgere un'indagine conoscitiva presso gli enti di cui al comma 1 al fine di fornire all'ARLeF una mappatura delle competenze linguistiche in friulano delle risorse umane operanti nei predetti enti.

5. Le modalità e le tempistiche con cui svolgere i servizi previsti dal presente articolo, compresi i servizi nei confronti dell'ARLeF, sono stabilite dall'ARLeF in sede di adozione del Cronoprogramma di cui all'articolo 12.

Art. 6) SPECIFICHE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTERPRETAZIONE

1. Lo svolgimento del servizio di interpretazione simultanea in lingua italiana degli interventi svolti in lingua friulana durante le sedute del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, si svolgerà a Trieste presso la sede del Consiglio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, che metterà a disposizione del personale incaricato dall'Appaltatore un apposito spazio per effettuare il servizio richiesto.

2. L'Appaltatore è chiamato a relazionarsi direttamente con gli uffici competenti del Consiglio regionale al fine di conoscere per tempo le modalità e le tempistiche per lo svolgimento del servizio. Di un tanto ne darà tempestiva comunicazione all'ARLeF.

3. L'Appaltatore svolgerà altresì i servizi di interpretazione, dal friulano all'italiano e viceversa, in forma simultanea, consecutiva o mediante chuchotage, a beneficio dell'ARLeF, nonché degli enti di cui all'articolo 5, comma 1, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'ARLeF in sede di adozione del Cronoprogramma di cui all'articolo 12.

Art. 7) SPECIFICHE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE, LA PIANIFICAZIONE, L'ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DI POLITICA LINGUISTICA

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), l'Appaltatore, sulla base del Cronoprogramma di cui all'articolo 12, prenderà direttamente contatto con i soggetti tenuti per legge alla adozione dei piani speciali di politica linguistica previsti dall'articolo 26 della legge, al fine di supportarli nella redazione e nel successivo monitoraggio degli stessi.

2. L'Appaltatore, in particolare, offrirà la propria assistenza tecnica nelle attività di programmazione finalizzate a:

a) agevolare gli utenti nell'uso della lingua friulana presso gli spazi di competenza dell'ente;

b) garantire un'adeguata presenza ed evidenza del bilinguismo visivo;

c) promuovere progetti specifici dell'ente sulla lingua friulana;

d) presentare le attività dell'ente e il loro funzionamento in lingua friulana;

e) presentare le disposizioni di legge di tutela in maniera di facilitare la loro attuazione;

f) supportare le attività di tutela e di promozione linguistica progettate da altri enti e associazioni che operano sul territorio;

g) promuovere le amministrazioni mettendo in risalto gli eventi d'importanza locale, regionale, statale o internazionale presenti sul territorio.

Art. 8) SPECIFICHE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA SULLA TOPONOMASTICA

1. Lo Sportello centrale svolgerà le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), oltre che nei confronti dell'ARLeF, a beneficio di tutti i soggetti tenuti per legge a garantire il bilinguismo visivo italiano/friulano, oltre che di altri enti pubblici o enti e soggetti privati, previa specifica autorizzazione dell'ARLeF.

2. L'Appaltatore metterà a disposizione un numero di telefono e una o più e-mail dedicate a cui potranno rivolgersi gli enti diversi dall'ARLeF per le attività di traduzione e/o consulenza toponomastica.

3. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) si suddividono nelle seguenti tre distinte categorie, meglio specificate nei successivi commi: attività di verifica/asseveramento, attività di approfondimento scientifico e sopralluoghi di accertamento.

4. L'attività di verifica/asseveramento dei toponimi riguarda il controllo di toponimi già presenti nell'elenco delle denominazioni ufficiali in lingua friulana (DGR. n. 579 del 4.04.2013) o comunque i principali macrotoponimi del Friuli noti a livello regionale (compresi i macrotoponimi esterni al Friuli, ma comunemente noti, come ad es. Triest, Vignesie, Milan, Rome, ecc.). La prestazione consiste nella verifica della correttezza ortografica (secondo le norme della grafia friulana ufficiale e/o della grafia delle varietà friulane) e della loro corrispondenza con le denominazioni presenti nell'elenco denominazioni ufficiali in lingua friulana.

5. L'attività di approfondimento scientifico dei toponimi riguarda la specifica valutazione e ricerca inerente a microtoponimi locali, odonimi (nomi di strade, piazze e altri spazi pubblici) o altri tipi di toponimi non presenti nel citato elenco delle denominazioni ufficiali in lingua friulana, di uso limitato al territorio comunale e immediati dintorni, oppure di toponimi in lingua friulana esterni ai territori formalmente zonizzati per la lingua friulana (esclusi i macrotoponimi d'uso comune). La prestazione consiste nell'accertamento, tramite la consultazione di informatori locali e della bibliografia relativa, della corretta denominazione friulana locale della

località richiesta, ovvero dell'esistenza di una denominazione friulana locale eventualmente differente da quella italiana ufficiale e la successiva ortografazione del toponimo friulano in base alle norme della grafia friulana ufficiale e/o della grafia delle varietà friulane.

6. I sopralluoghi di accertamento dei toponimi consistono in un controllo de visu, con l'accertamento in situ e la documentazione (anche fotografica), delle condizioni e delle modalità di uso pubblico della toponomastica in lingua friulana.

7. L'Appaltatore sarà chiamato, entro il termine dell'appalto, a svolgere un'indagine conoscitiva presso gli enti competenti al fine di fornire all'ARLeF una mappatura della cartellonistica stradale in lingua friulana o bilingue presente sulle strade comunali, ex provinciali, regionali, statali e in concessione presenti nell'area friulanofona, anche prendendo a riferimento ricerche già svolte dall'ARLeF in tale settore.

8. Le modalità e le tempistiche con cui svolgere i servizi previsti dal presente articolo, compresi i servizi nei confronti dell'ARLeF, sono stabilite dall'ARLeF in sede di adozione del Cronoprogramma di cui all'articolo 12.

Art. 9) ATTIVAZIONE OPZIONALE DEGLI SPORTELLI PERIFERICI PER LA LINGUA FRIULANA

1. L'Appaltatore si impegna altresì, su richiesta dell'ARLeF, da effettuarsi almeno 15 giorni prima della sottoscrizione del contratto, ovvero, in corso di contratto, su richiesta scritta dell'ARLeF da inviarsi allo stesso con un preavviso di almeno 30 giorni, ad attivare quattro Sportelli periferici per la lingua friulana, così come disciplinati dagli articoli 10 e 11, per un minimo di 4 e un massimo di 12 mesi, garantendo l'impiego di almeno nr. 4 *addetti junior*, uno per sportello, aventi i seguenti requisiti minimi:

possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l'accesso all'Università e con almeno 1 anno di esperienza in attività di sportello linguistico per la lingua friulana o in attività di promozione della lingua friulana. Per ciascun addetto è previsto un impegno – calcolato sui 12 mesi, da ridursi proporzionalmente qualora il periodo di potenziamento risulti minore – non inferiore a 208 giornate feriali e prefestive/anno, più ulteriori nr. 2 giornate festive/anno ciascuno, con part time al 40%.

2. Previo consenso scritto dell'ARLeF, l'Appaltatore potrà svolgere i servizi inerenti agli Sportelli periferici anche con un numero di addetti inferiore a quello indicato dal comma precedente, ma comunque non inferiore a 2, a parità di ore lavorate.

3. L'Appaltatore, per i servizi di cui al comma 1, praticherà all'ARLeF un corrispettivo pari al 23,39% del valore delle prestazioni di cui agli articoli precedenti, così come stabilito in sede di gara, calcolato sui 12 mesi, da ridursi proporzionalmente qualora il periodo di attivazione sia minore.

4. Al corrispettivo di cui al comma 3, andranno sommati i costi di sicurezza calcolati in sede di approvazione del DUVRI.

ART. 10) DEFINIZIONE DEGLI SPORTELLI PERIFERICI PER LA LINGUA FRIULANA

1. Gli Sportelli periferici per la lingua friulana opereranno sul territorio friulanofono, sotto il coordinamento dello Sportello centrale, in numero di quattro, e saranno suddivisi secondo le seguenti aree territoriali:

a) Sportello periferico per la lingua friulana – Alto Friuli - Comuni di (34): Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna,

Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

b) Sportello periferico per la lingua friulana – Bassa Friulana e Agro Aquileiese -

Comuni di (28): Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Torviscosa, Terzo di Aquileia, Trivignano Udinese, Visco;

c) Sportello periferico per la lingua friulana – Friuli Occidentale – Comuni dell'ex

Provincia di Pordenone (36);

d) Sportello periferico per la lingua friulana – Friuli Orientale – Comuni dell'ex Provincia

di Gorizia (15).

2. Le sedi degli sportelli periferici di cui al comma 1 saranno comunicate all'Appaltatore in sede di attivazione degli stessi. Le sedi potranno essere oggetto di modifica a insindacabile giudizio dell'ARLeF. Di un tanto sarà data comunicazione, almeno un mese prima, all'Appaltatore, che fin d'ora si impegna a svolgere le predette attività in ognuno dei possibili Comuni delle aree individuate.

3. I luoghi di esecuzione del servizio sono:

a) sede degli sportelli periferici presso uno dei Comuni della rispettiva area di cui al comma 1;

b) sede dell'Appaltatore;

c) sede enti o manifestazioni culturali sul territorio di riferimento, sino ad un massimo di 69 missioni annue.

d) sede dell'ARLeF, nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 18.

ART. 11) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI SPORTELLI PERIFERICI PER LA LINGUA FRIULANA

1. Ciascuno sportello periferico sarà chiamato a svolgere, per i Comuni, nonché per gli enti strumentali o i concessionari di servizi pubblici degli stessi ricompresi nel rispettivo territorio, i servizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b). I servizi dovranno essere garantiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'ARLeF in sede di adozione del Cronoprogramma di cui all'articolo 12.

2. Ogni sportello periferico, sarà altresì chiamato a supportare lo Sportello centrale per la lingua friulana nell'espletamento dei propri compiti, con particolare riferimento alle attività che attengono al territorio di competenza o, in occasione di carichi di lavoro eccezionalmente elevati dello Sportello centrale, anche al di fuori del territorio di propria competenza.

3. In caso di attivazione degli Sportelli periferici per la lingua friulana, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera i), lo Sportello centrale sarà chiamato a svolgere direttamente le attività di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, solo nei confronti dei seguenti Comuni (60): Artegna, Attimis, Basiliano, Bertolò, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cassacco, Castions di Strada, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lestizza, Magnano in

Riviera, Majano, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive D'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Trasaghis, Treppo Grande, Tricesimo, Varmo, Venzona, Udine.

4. Per lo svolgimento delle attività del presente articolo, l'ARLeF sottoscriverà appositi accordi di collaborazione con i Comuni sede di Sportelli periferici, al fine di mettere a disposizione dell'Appaltatore, senza oneri, locali e mezzi idonei all'espletamento del servizio, compresi quelli telefonici e informatici.

5. Gli sportelli periferici sono coordinati dal *coordinatore responsabile dei servizi* di cui all'articolo 4 o da un suo delegato all'interno del Gruppo di lavoro dello Sportello centrale.

Art. 12) CRONOPROGRAMMA

1. Le prestazioni oggetto dei servizi di cui ai commi precedenti saranno effettuate secondo le modalità e le tempistiche generali previste da un apposito cronoprogramma redatto dall'ARLeF con cadenza almeno mensile. Esso sarà comunicato almeno 7 giorni prima dell'inizio di ciascun mese all'Appaltatore, il quale dovrà attenersi.

2. Il Cronoprogramma indicherà altresì le modalità e le tempistiche con cui corrispondere alle prestazioni previste a favore dell'ARLeF.

3. Ulteriori indicazioni più specifiche in merito alle modalità e alle tempistiche di svolgimento dei servizi, alle quali l'Appaltatore è comunque tenuto ad attenersi,

potranno essere comunicate anche nelle vie brevi al coordinatore responsabile dei servizi.

Art. 13) CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo per la fornitura del servizio oggetto dell'appalto è di € _____ esclusa I.V.A., più € _____ (esclusa IVA) per costi di sicurezza, per un totale di € _____ esclusa IVA. Tale importo si riferisce alla durata dell'appalto per n. 12 mesi dal _____ al _____.

Fanno carico all'Appaltatore e peraltro si intendono compresi nel corrispettivo, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, comprese le spese di missione e ogni altro onere connesso all'esecuzione del contratto, nessuno escluso.

Art. 14) ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché eseguire con proprio personale e/o propri collaboratori appositamente formati ed informati le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dall'ARLeF. L'ARLeF è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità con riferimento al personale e ai collaboratori impiegati dall'appaltatore, in particolare per quanto riguarda il contratto di lavoro, le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, gli oneri fiscali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi. A tal fine con il presente atto l'Appaltatore manleva l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per ogni causa potesse sorgere dall'attuazione del contratto nonché da ogni spesa connessa (comprese le spese legali).

2. A richiesta dell'ARLeF, l'Appaltatore dovrà esibire i libri paga e matricola del personale addetto al servizio, nonché le buste paga del predetto personale debitamente quietanzate. Rimane inteso che, laddove l'Appaltatore non sia in grado di esibire quanto richiesto ovvero, a seguito di specifica richiesta, non risulti comprovata la regolarità retributiva e contributiva, l'ARLeF è legittimato a sospendere i pagamenti sino a completa regolarizzazione e si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

3. Qualora l'Appaltatore si trovi nella necessità di variare o sostituire il personale e/o i collaboratori indicati in sede di gara, dovrà avvalersi di personale in possesso delle caratteristiche minime richieste dal presente contratto. In tal caso, sarà tenuto a darne comunicazione all'ARLeF almeno una settimana prima della variazione/sostituzione, indicando il nominativo e allegando il curriculum vitae del personale subentrante.

Art. 15) DURATA DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. Il contratto avrà durata di n. 12 mesi dal _____ al _____ e potrà essere rinnovato alle medesime condizioni per ulteriori n. 12 mesi dal _____ al _____.

2. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARLeF.

3. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, l'ARLeF procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri

contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARLeF e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 16) DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

1. Qualunque opera ed elaborato prodotto dall'Appaltatore – materiale ed immateriale – nell'espletamento del presente servizio, tutte le opere di ingegno, frutto della creatività dell'Appaltatore e più in generale tutti i prodotti, previsti e non previsti, generati nel corso del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà dell'ARLeF che ne deterrà i diritti di utilizzo illimitatamente nello spazio e nel tempo.

2. L'Appaltatore è tenuto a consegnare nella sua interezza, alla conclusione delle attività, tutto il materiale prodotto per la realizzazione dell'appalto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, unitamente alla liberatoria sui diritti di proprietà e di utilizzo da parte di terzi, se dovuta. L'Appaltatore, pertanto, si assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di terzi che dovessero rivendicare diritti di autore su parti e/o elementi del materiale utilizzato. È fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare i risultati dell'attività oggetto del presente appalto per proprie pubblicazioni o per fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ARLeF.

3. Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e dell'altro materiale, anche didattico, creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Appaltatore, o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di esclusiva titolarità dell'ARLeF che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della Legge 633/41 "Protezione del

diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio", devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile.

Art. 17) RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa in vigore sul trattamento dei dati personali (in particolare: D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016) e da ulteriori provvedimenti cogenti dovessero in futuro essere emanati in materia dalle autorità competenti.

2. All'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, è affidato l'incarico di Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi in oggetto. Esso è tenuto a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei suddetti servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare comunicate per iscritto, anche mediante PEC.

3. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, previa analisi che espliciti i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi dovrà individuare ed assistere il Titolare per adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza congruo al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione.

4. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, si impegna ad informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque entro 36 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso

ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime previste dalla normativa vigente in materia. In caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare ad ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

5. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, si impegna a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR stesso.

6. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, è tenuto a identificare per iscritto i propri dipendenti deputati a trattare i Dati Personali tramite apposite lettere di incarico, individuando l'ambito di trattamento consentito e fornendo loro le istruzioni idonee allo scopo, in particolare vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Responsabile è tenuto, inoltre, a curarne la formazione, vigilare sul loro operato e a comunicarne al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

7. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, se necessario, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27

novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e successive modifiche e integrazioni.

8. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, si impegna a mantenere indenne l'Ente da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente atto o del Regolamento e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

9. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARLeF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARLeF.

10. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'ARLeF.

Art. 18) ACCESSO ALLA SEDE DELL'ARLEF e UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE, DELLE BANCHE DATI E DI PRODOTTI SOFTWARE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, il personale e i collaboratori dell'Appaltatore potranno accedere, ove necessario, alla sede dell'ARLeF su richiesta dell'ARLeF stessa, ovvero a seguito di specifica autorizzazione dell'ARLeF.

In tal caso, essi hanno la responsabilità del buon uso dei locali, dei materiali e delle attrezzature messe a disposizione dall'ARLeF.

2. Il personale e i collaboratori dell'Appaltatore, per l'esecuzione di particolari servizi, potranno essere autorizzati all'utilizzo di banche dati e di apparecchiature messe a

disposizione dall'ARLeF. In ogni caso l'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto all'ARLeF l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'ARLeF medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'ARLeF costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. L'Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. L'Appaltatore è obbligato a sottoporre le proprie apparecchiature informatiche da impiegare negli ambienti dell'ARLeF alle verifiche che l'ARLeF riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale e/o i propri collaboratori esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, ferma restando la facoltà dell'ARLeF di risolvere il contratto, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

Art. 19) CONTROLLI

1. L'ARLeF, nel corso dell'esecuzione del servizio, si riserva la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio della stessa ARLeF.

Art. 20) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), producendosi in difetto la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 21) NORME SICUREZZA E OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme e le prescrizioni vigenti sulla tutela della sicurezza, igiene, salute, assicurazione, disciplina infortunistica, previdenza e assistenza dei lavoratori impiegati nell'appalto assumendosene i relativi oneri, sollevando e manlevando l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per ogni causa potesse insorgere dall'attuazione del presente contratto, nonché da ogni spesa connessa (comprese le spese legali).

2. L'Appaltatore deve osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese quelle che eventualmente dovessero essere emanate durante l'adempimento del contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni, ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dagli usi e consuetudini inerenti la manodopera. In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nell'esecuzione dell'appalto, appositamente formati ed informati, devono essere garantite le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i servizi stessi, anche se non vi sia adesione alle Associazioni stipulanti. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati all'INAIL contro gli infortuni sul lavoro ed all'INPS per quanto riguarda le malattie ed i trattamenti previdenziali ed assistenziali.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ARLeF, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da

leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. Qualora l'ARLeF riscontrasse, o venissero denunciate da parte delle Direzioni del Lavoro o di altri uffici ed organi deputati ai controlli ed accertamenti, violazioni nelle materie ed alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento e di risolvere il contratto.

Art. 22) RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE, OBBLIGO DI MANLEVA E ASSICURAZIONE

1. L'Appaltatore risponde direttamente di danni alle persone o cose comunque procurati nell'ambito dello svolgimento del servizio, compresi danni arrecati agli utenti e sinistri occorsi ai propri operatori, agli utenti o a terzi nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa di ulteriori compensi da parte dell'ARLeF.

2. L'Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale e dai propri collaboratori a beni mobili ed immobili di proprietà dell'ARLeF, del Consiglio regionale, dei Comuni sede di Sportello periferico o degli altri soggetti presso cui è chiamato a svolgere i propri servizi, o comunque da questi detenuti o posseduti a diverso titolo.

3. L'Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (personale amministrativo, ospiti, etc.) negli ambienti dell'ARLeF, del Consiglio regionale, dei Comuni sede di Sportello periferico o degli altri soggetti presso cui è chiamato a svolgere i propri servizi.

4. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme.

5. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ARLeF da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima connessa all'esecuzione dell'appalto.

6. L'Appaltatore dà atto di aver stipulato specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con riferimento all'oggetto dell'appalto, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilioneemezzo/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

7. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia all'ARLeF almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'ARLeF dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi.

8. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al comma 7, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il

massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilioneemezzo/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

9. Resta tuttavia inteso che:

- i massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore;
- la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'ARLeF e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su esso incombenti.

Art. 23) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE - DUVRI

1. Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, l'ARLeF ha redatto il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui è riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del committente, le attività dei luoghi di effettuazione dei servizi e dell'Appaltatore e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate o adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D.Lgs. 81/2008).

2. In caso di attivazione dei servizi opzionali di cui all'articolo 9, il DUVRI sarà opportunamente aggiornato e sarà preventivamente comunicato all'Appaltatore.

4. Sono pienamente a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche.

5. L'Appaltatore solleva e manleva l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o controversie che dovessero insorgere in seguito all'inosservanza di quanto sopra previsto.

6. Con la firma del presente contratto l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto copia del predetto DUVRI.

Art. 24) SUBAPPALTO

Con riferimento ad eventuali subappalti si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 50/2016.

Art. 25) PENALI

1. Ferma restando la facoltà dell'ARLeF di chiedere in qualsiasi momento la risoluzione del contratto, l'ARLeF, previa diffida da trasmettersi via PEC all'Appaltatore, sentite le eventuali controdeduzioni da inviarsi via PEC all'ARLeF stessa entro 7 giorni dal ricevimento della diffida, potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, le penali di seguito elencate, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni:

a) per ogni inadempimento dello Sportello centrale per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e b), come specificate dall'articolo 5: da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00;

b) per ogni inadempimento dello Sportello centrale per tutte le altre attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), f) e g) come specificate dagli articoli 6, 7, 8: da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00;

c) per ogni inadempimento di uno Sportello periferico per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e b), come specificate dall'articolo 11: da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00;

d) per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del cronoprogramma di cui all'articolo 12: da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00;

e) per ogni irregolarità nell'attuazione del cronoprogramma di cui all'articolo 12: da un minimo di € 10,00 fino ad un massimo di € 100,00;

f) per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi contrattuali non compreso nei punti precedenti: da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 250,00.

2. L'ammontare della penale è stabilita ad insindacabile giudizio dell'ARLeF in ordine alla gravità del disservizio arrecato. L'importo delle penali viene detratto dall'importo di pagamento seguente alla registrazione del fatto.

3. I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali danni economici per l'ARLeF derivanti o conseguenti alla mancata o insufficiente esecuzione del servizio saranno a totale carico dell'Appaltatore. I danni saranno stimati dal Responsabile del Procedimento e trattenuti sui pagamenti dovuti.

Art. 26) CAUZIONE

1. Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo d'appalto, a norma del D. Lgs. 50/2016.

Art. 27) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Per i casi di risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'ARLeF si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'impresa affidataria in particolare al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) inadempienze ripetute da parte dell'operatore economico, anche in relazione ad una soltanto delle obbligazioni previste dal contratto;

- b) accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di offerta;
- c) avviamento di procedura concorsuale nei confronti dell'operatore economico;
- d) arbitraria ed ingiustificata sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) violazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2;
- f) violazione di quanto disposto dall'articolo 18;
- g) violazione di quanto disposto dall'articolo 21;
- h) violazione di quanto disposto dall'articolo 30;
- i) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento dell'ARLeF;
- k) violazione degli obblighi derivanti dalla normativa in vigore sul trattamento dei dati personali (in particolare: D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016);
- l) in ogni altro caso espressamente previsto dal presente contratto.

3. L'ARLeF si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, affidandone l'esecuzione a terzi, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno, anche nel caso in cui il totale delle penali sia superiore al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa).

Art. 28) RISOLUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE E PER FALSITÀ IN ATTI

1. Nel caso di annullamento del servizio, determinato da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta dell'ARLeF, il contratto si intende risolto anticipatamente e automaticamente. Tra le cause di forza maggiore rientrano eventuali norme di legge, provvedimenti amministrativi o provvedimenti giudiziari aventi efficacia, anche indiretta, sull'esecuzione del contratto.

Art. 29) RECESSO

1. L'ARLeF potrà recedere in qualunque momento dal contratto, secondo le modalità previste dal D. lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 1, c. 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, l'ARLeF ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 30) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'ARLeF.

Art. 31) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ARLEF

1. L'Appaltatore si impegna, con riferimento alle prestazioni di cui al presente contratto, a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARLeF adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 19 del 20 marzo 2014 ("Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 3/Pres).

2. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARLeF, l'ARLeF ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti dell'ARLeF in ragione della gravità della violazione.

Art. 32) PAGAMENTI

1. L'ARLeF liquiderà il corrispettivo contrattuale pro quota con cadenza mensile, previa emissione di regolare fattura elettronica e a verifica dell'esatta e completa esecuzione dei servizi e della regolarità contributiva prevista dalla legge. La verifica dell'esatta e completa esecuzione dei servizi è a insindacabile giudizio dell'ARLeF.

2. L'Appaltatore, contestualmente all'emissione della fattura, dovrà inviare via e-mail una relazione sulle attività svolte, sulla base del cronoprogramma, nel periodo di riferimento.

3. In ogni caso, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 33) ELEZIONE DOMICILIO

1. Agli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede.

Art. 34) SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto (bolli, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 35) CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto è competente il Foro di Udine.

ART. 36) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. William Cisilino – Direttore dell'ARLeF.

Art. 37) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE AI FINI DELLA PROCEDURA

1. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive

modifiche) e europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all'espletamento della gara e dell'esecuzione del servizio nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell'ARLeF e/o nei sistemi informativi, telematici e tecnologici messi a disposizione da Insiel spa.

2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. L'Appaltatore potrà esercitare i diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 .

3. Responsabile del trattamento: dott. William Cisilino – Direttore dell'ARLeF.

Art. 38) NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Udine, _____

Per l'ARLeF

Il direttore dott. William Cisilino

.....

Per l'Appaltatore

Il Legale rappresentante _____

.....